

Guida alla lettura delle etichette dei prodotti agroalimentari

Frutta, ortaggi, carne, uova, prodotti biologici e ogm

Frutta e verdura: sulle etichette di frutta e verdura vendute deve essere visibili le indicazioni dell'origine, della varietà e della categoria secondo le nuove norme del decreto legislativo 306/02, entrato in vigore il 15 febbraio 2003, che definiscono le sanzioni per chi non rispetta i regolamenti dell'Unione Europea sulla qualità e commercializzazione dell'ortofrutta. I prodotti ortofruttili ai quali si applicano le norme di qualità comunitarie sono elencati nell'allegato I del Reg. 2200/96 e riguardano:

1. per gli ortaggi: aglio, asparagi, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci e verze, cetrioli, cicoria Witloof, cipolle, fagiolini, lattughe, indivie ricce e scarole, melanzane, peperoni dolci, piselli, pomodori, porri, sedani da coste, spinaci, zucchine; funghi coltivati;
2. per la frutta: agrumi, albicocche, avocado, banane, ciliegie, cocomeri, fragole, kiwi, mele, pere, meloni, nocciole in guscio, noci in guscio, pesche e nettarine, prugne (susine), uva da tavola.

Per tutti questi prodotti le etichette devono fornire informazioni obbligatorie relative alla natura del prodotto, alla sua origine (Nazionalità o zona di produzione come Regione o Comune di provenienza), alla varietà (ad esempio per arance Tarocco o Moro) e alle caratteristiche commerciali qualitative (categoria Extra, I o II). Le caratteristiche commerciali qualitative della frutta e degli ortaggi sono definite sotto molteplici aspetti (morfologia, assenza di danni, lesioni o ammaccature, odore o sapore estranei) e classificate nelle categorie extra (qualità superiore, priva di difetti), I categoria (buona qualità, tollerati lievi difetti di forma, di colorazione, dell'epidermide, lesioni cicatrizzate) e II categoria (qualità mercantile, sono tollerati difetti di forma, difetto di colorazione, rugosità della buccia, alterazioni superficiali).

Uova: dal primo gennaio 2004 sono entrate in vigore le nuove norme per l'etichettatura delle uova. Il primo numero consente di risalire al tipo di allevamento (0 per biologico, 1 all'aperto, 2 a terra, 3 nelle gabbie), la seconda sigla indica lo Stato in cui è stato depresso (es.IT), seguono le indicazioni relative al codice ISTAT del Comune, alla sigla della Provincia ed infine il codice distintivo dell'allevatore.

Carne bovina: l'etichetta deve contenere le informazioni relative al codice di identificazione dei bovini e al Paese di nascita e di ingrasso, di macellazione e di sezionamento. Nel punto vendita, per la carne venduta a taglio, l'etichetta potrà essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore. Inoltre possono essere aggiunte, volontariamente, notizie relative all'azienda di nascita, alla tecnica di allevamento, al tipo di alimentazione adottata, alla categoria (vitello, vitellone, toro, ecc.) e alla razza degli animali (Piemontese, Chianina, Marchigiana, Romagnola, ecc.). Sono previste multe fino a 12mila Euro a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 58/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Marzo 2004 che reca disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE):

N.1760 e 1825 del 2000 relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Alimenti biotech: I Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 entrati in vigore il 18 aprile 2004 sono relativi alla tracciabilità ed etichettatura degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati. La nuova normativa sull'etichettatura degli alimenti biotech riguarda attualmente prodotti per alimentazione umana (come gelati, oli, merendine e farine) contenenti o derivate da soia, colza e mais non provenienti dall'Italia, dove resta il divieto di coltivazione. Gli **Ogm** importati o prodotti nell'Unione Europea dovranno essere identificati con un codice che sarà trasmesso dagli operatori lungo tutta la catena alimentare e la loro presenza negli alimenti dovrà essere indicata in etichetta se superiore allo 0,9% (0,5% per quelli in corso di autorizzazione), mentre non è ammesso alcun margine per gli Ogm non autorizzati. La presenza di Ogm deve essere indicata su tutti gli alimenti venduti preconfezionati e sfusi e in particolare ingredienti e additivi prodotti a partire da Ogm sono assoggettati all'obbligo di etichettatura Ogm che vale anche nelle ipotesi in cui non siano rilevabili tracce di proteine/DNA geneticamente modificato (esempio prodotti raffinati come olio di semi Ogm):

1. Per gli alimenti preconfezionati senza lista degli ingredienti l'indicazione relativa all'origine Ogm deve apparire sull'etichetta attraverso la menzione "geneticamente modificato" o "prodotto da (nome dell'ingrediente) geneticamente modificato" (Esempio: "mais geneticamente modificato" in preparati per polenta);
 2. Per gli alimenti preconfezionati con elenco degli ingredienti l'indicazione dell'ingrediente deve essere completata dall'informazione sull'origine Ogm (Esempio: "sciropo di glucosio prodotto da mais geneticamente modificato");
 3. Per gli alimenti venduti sfusi o imballati in confezioni di superficie inferiore a 10 cm² l'informazione relativa all'origine Ogm dovrà essere resa evidente sull'espositore o sull'imballaggio: (Esempio: "pane con farina di soia prodotta da soia geneticamente modificata"). Il prodotto contenente o costituito da un "Ogm" (esempio germogli di soia geneticamente modificati in vendita al reparto verdure o contenuti in un'insalata) deve venire presentato con indicazione apposita (Esempio: "questo prodotto contiene soia geneticamente modificata").
- La nuova normativa offre anche una importante opportunità agli allevatori che decidono di alimentare i propri animali con mangimi tradizionali infatti la presenza di Ogm deve essere indicata nelle confezioni anche se purtroppo non è previsto biotech.

Agricoltura biologica: l'etichetta dei prodotti provenienti da agricoltura biologica deve essere accompagnata da uno dei nove marchi rilasciati dagli **Organismi di controllo** autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. L'etichetta deve anche contenere il nome e l'indirizzo del produttore e del preparatore di prodotti trasformati.

Su base facoltativa, il produttore può anche inserire il logo della UE sui prodotti biologici.

Tuttavia, affinché il prodotto riporti in etichetta la dicitura "da agricoltura biologica", è necessario che la percentuale di ingredienti "bio" oscilli tra il 95% e il 100% e comunque l'eventuale restante 5% provenga da sostanze permesse.

Se invece la percentuale è più bassa (tra il 70% e il 95%), deve essere riportata la percentuale del componente biologico.

Esiste poi la possibilità di vedere etichette con la dicitura "prodotto in conversione dall'agricoltura biologica". Si tratta di prodotti provenienti da aziende che utilizzano metodi di agricoltura biologica da almeno 12 mesi. I prodotti devono essere contenuti e venduti in imballaggi chiusi. In un supermercato, un contenitore di prodotti biologici sfusi deve riportare la provenienza (nome e indirizzo del produttore) e il marchio dell'Organismo di controllo.